



**Comune di Fucecchio**  
*Città Metropolitana di Firenze*

Regolamento per la disciplina per il  
potenziamento delle risorse strumentali  
degli uffici comunali preposti alla gestione  
delle entrate e del trattamento economico  
accessorio del personale

*(articolo 1 comma 1091 Legge 30 dicembre 2018 n. 145)*

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 338 del  
20.12.2019

# Indice

<i>Articolo 1</i>	<i>Oggetto del regolamento</i>
<i>Articolo 2</i>	<i>Costituzione del fondo</i>
<i>Articolo 3</i>	<i>Condizioni per l'applicazione del fondo</i>
<i>Articolo 4</i>	<i>Destinazione del fondo</i>
<i>Articolo 5</i>	<i>Fissazione obiettivi e costituzione del gruppo di lavoro</i>
<i>Articolo 6</i>	<i>Ripartizione del compenso incentivante all'interno del gruppo di lavoro</i>
<i>Articolo 7</i>	<i>Liquidazione del compenso incentivante</i>
<i>Articolo 8</i>	<i>Limiti alla liquidazione del compenso incentivante</i>
<i>Articolo 9</i>	<i>Fondo per il potenziamento delle risorse strumentali dell'ufficio entrate</i>
<i>Articolo 10</i>	<i>Violazione degli obblighi di legge o di regolamento</i>
<i>Articolo 11</i>	<i>Quote non utilizzate del fondo</i>
<i>Articolo 12</i>	<i>Primo anno di applicazione del fondo</i>
<i>Articolo 13</i>	<i>Entrata in vigore</i>

## **Articolo 1**

### **Oggetto del regolamento**

*1. Il presente Regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di potenziare le risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate ed al fine di disciplinare le modalità di riconoscimento del trattamento accessorio del personale dipendente, impiegato nel raggiungimento degli obiettivi assegnati dall'Ente.*

## **Articolo 2**

### **Costituzione del Fondo**

*1. Per il raggiungimento degli obiettivi previsti nell'articolo 1 del presente Regolamento è istituito apposito Fondo incentivante.*

*2. Il Fondo incentivante è alimentato nella misura del 5% applicata alle fonti di entrate, indicate al comma seguente, riscosse nell'anno precedente a quelle di riferimento derivanti da avvisi di accertamento e da riscossione coattiva, così come risultanti dal conto consuntivo approvato, indipendentemente dal periodo di emissione.*

*3. Le entrate che concorrono alla alimentazione del fondo sono in linea generale, derivanti da:*

- A. avvisi di accertamento IMU e TARI emessi dall'Ente, anche tramite affidamenti con modalità di servizi di supporto;*
- B. riscossione coattiva IMU e TARI effettuata con attività:
  - a. diretta dell'Ente con ingiunzione anche tramite affidamenti con modalità di servizi di supporto;*
  - b. esternalizzata tramite ruolo o concessione a concessionario iscritto all'albo di cui all'art. 53 del D. Lgs. 446/1997;*
  - c. in affidamento in house con modalità di affidamento di servizi di supporto;**

*4. La quantificazione del fondo è stabilita annualmente in base alle linee generali fissate ai commi precedenti.*

**Articolo 3**  
**Condizioni per l'applicazione del Fondo**

1. Il fondo può essere determinato e successivamente erogato a condizione che l'ente abbia approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al D. Lgs. 267/2000.

**Articolo 4**  
**Destinazione del Fondo**

1. Il fondo è destinato al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale (nel caso di dirigente funzionario responsabile del tributo), in base alla seguente ripartizione:

- dal 85% al 100% al trattamento accessorio del personale dipendente;
- fino al 15% al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate;

2. Le due finalità di utilizzo del fondo possono coesistere, ma non obbligano l'Ente ad individuare ambedue i canali di utilizzo.

3. La ripartizione del Fondo tra quota da destinare al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e quota da destinare al riconoscimento del trattamento accessorio al personale dipendente è stabilita annualmente, su proposta del Funzionario Responsabile del Tributo, dalla Giunta Comunale, entro i limiti fissati al comma 1, in sede di individuazione del gruppo di lavoro di cui all'articolo seguente; per il primo anno di applicazione, in occasione della delibera di variazione dello stesso.

**Articolo 5**  
**Fissazione obiettivi e costituzione del gruppo di lavoro**

1. In sede di approvazione del PEG/Piano della performance dell'esercizio, il Funzionario Responsabile del Tributo, propone alla Giunta l'approvazione di uno o più progetti di recupero evasione, individuandone le professionalità interne all'Ente necessarie alla realizzazione.

2. In sede di approvazione del PEG/Piano della performance dell'esercizio, la Giunta comunale può approvare uno o più progetti di recupero evasione, definendo allo stesso tempo gli Uffici/Servizi coinvolti nella realizzazione degli obiettivi assegnati.

3. Qualora in sede di approvazione del PEG/Piano della performance dell'esercizio, siano stati approvati uno o più progetti, di cui al comma precedente, successivamente, la Giunta comunale, su proposta del Funzionario Responsabile del tributo, con apposito atto, individuerà:

- Il contenuto del progetto
- I dipendenti dell'ente costituenti i/il gruppi/o di lavoro necessari alla realizzazione del progetto
- Il coordinatore dei/del gruppi/o di lavoro
- Le attività che ogni componente deve prestare, quali, a titolo esemplificativo, il ruolo svolto, gli strumenti da utilizzare, la metodologia di lavoro e l'obiettivo da raggiungere.

4. Ciascun gruppo di lavoro è costituito sulla base delle specifiche competenze tecniche specialistiche necessarie al raggiungimento degli obiettivi stabiliti ed assegnati.

5. Possono prendere parte ad un gruppo di lavoro e quindi essere destinatari dell'incentivo anche i dipendenti a tempo determinato, purché di durata superiore a sei mesi, che prestano il loro servizio nell'Ente.

## **Articolo 6**

### **Ripartizione del compenso incentivante all'interno del gruppo di lavoro**

1. La quota del Fondo di cui all'art. 1 c. 1091 L. 30.12.2018 n. 145, destinata al trattamento economico accessorio si considera al lordo degli oneri riflessi e dell'Irap a carico dell'Amministrazione ed è erogata in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

2. *Le quote da attribuire ad ogni dipendente facente parte del gruppo di lavoro, sono quantificate sulla base della percentuale di apporto quali-quantitativo alla realizzazione degli obiettivi fissati dall'ente in base ai seguenti valori massimi:*

- I. *Dirigente o Posizione Organizzativa con funzione di Funzionario Responsabile del tributo 9%;*
- II. *Responsabile del Servizio Gestione Entrate tributarie 7%;*
- III. *Personale del Servizio Gestione Entrate tributarie addetto all'accertamento 76%;*
- IV. *Dipendenti amministrativi e tecnici non facenti parte del Servizio Gestione Entrate tributarie 8%.*

*Le percentuali indicate possono essere oggetto di modifica, come segue:*

- *nel caso in cui siano presenti nel gruppo di lavoro solo alcune delle suddette figure professionali;*
- *nel caso in cui dalla relazione finale risulti che solo alcune delle figure professionali sopra indicate hanno concorso al raggiungimento degli obiettivi di accertamento.*

*Le percentuali oggetto di modifica sono proporzionalmente ridistribuite tra le altre figure del gruppo di lavoro.*

3. *Al Responsabile del Servizio Gestione Entrate tributarie spetta, oltre alla percentuale d'incentivo destinatagli, anche la quota parte della percentuale destinata al personale del Servizio Gestione Entrate tributarie.*

4. *Qualora il Funzionario Responsabile del tributo coincida con un incaricato di area di posizione organizzativa o dirigenziale l'ammontare derivante dalla sua partecipazione all'attività di recupero dell'evasione è da aggiungersi alla retribuzione di risultato, ferma restando la correlazione prevista dall'art.4 ovvero di esclusione in caso di mancata approvazione dei bilanci nei termini.*

## **Articolo 7**

### **Liquidazione del compenso incentivante**

1. *All'inizio dell'esercizio successivo a quello di costituzione del fondo, il Coordinatore del gruppo di lavoro effettua una relazione dettagliata sulle concrete attività svolte da ciascuno dei componenti del gruppo di lavoro al fine di definire i maggiori accertamenti dell'imposta municipale propria (IMU) e della tassa sui rifiuti (TARI). Dalla relazione deve risultare il livello di responsabilità professionale connesso*

*alla specifica prestazione svolta ed il contributo apportato da ciascuno dei dipendenti coinvolti. La relazione si conclude con una proposta di ripartizione delle somme a disposizione tra i vari componenti del gruppo di lavoro, nel rispetto dei criteri stabiliti all'articolo 6 e deve essere approvata dal Funzionario Responsabile del tributo, per poi confluire nella relazione sulla performance sottoposta all'approvazione dell'Organismo indipendente di valutazione o di altro organismo equivalente.*

*2. Il compenso è erogabile successivamente all'approvazione del consuntivo PEG/Piano della performance.*

## **Articolo 8**

### **Limiti alla liquidazione del compenso incentivante**

*1. Gli incentivi complessivamente corrisposti in un anno al singolo dipendente ai sensi dell'articolo 1, comma 1091 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, non possono superare l'importo del 15% del trattamento economico tabellare per tredici mensilità del CCNL vigente.*

*2. Gli importi distribuiti, opereranno in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 solo e i documenti di bilancio siano stati approvati nei termini.*

*3. Eventuali somme dovessero eccedere il suddetto limite del 15% dopo la ripartizione di cui al comma 1, saranno oggetto di successiva ripartizione fra tutti gli aventi diritto al compenso incentivante.*

## **Articolo 9**

### **Fondo per il potenziamento delle risorse strumentali dell'ufficio entrate**

*1. Tale fondo può essere utilizzato per l'acquisizione di software specifici, l'acquisto di apparecchiature tecnologiche funzionali alle attività di recupero evasione o per il potenziamento dell'ufficio entrate, l'acquisizione di servizi strumentali funzionali alle attività dell'ufficio ad utilità pluriennale, alla bonifica delle banche dati ed alla strutturazione di nuovi strumenti di dialogo e di interrelazione con i contribuenti.*

## **Articolo 10**

### **Violazione degli obblighi di legge o di regolamento**

*1. I responsabili delle funzioni incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo.*

### **Articolo 11**

#### **Quote non utilizzate del fondo**

1. Eventuali quote del Fondo non utilizzate per il potenziamento delle risorse strumentali e non distribuite ai dipendenti, rappresentano economie di spesa dell'anno di riferimento e non possono essere riportate al successivo esercizio.

### **Articolo 12**

#### **Primo anno di applicazione del fondo**

1. Il Fondo trova applicazione a partire dall'anno 2019 e nel rispetto delle indicazioni di cui all'articolo 2 dovrà essere quantificato da riscossioni realizzate nel 2018, certificate da consuntivo 2019 approvato entro i termini.

2. Per il primo anno di applicazione, il progetto di recupero evasione e il gruppo di lavoro sono quelli definiti da Peg approvato per l'anno 2019, denominato "CONTRASTO EVASIONE SU TRIBUTI LOCALI - aggiornamento banche dati, verifiche ed accertamenti su tributi a gestione diretta dell'Ufficio (IMU 2014, TASI 2015)", azione totalmente a carico del Servizio Gestione Entrate, oggi denominato Servizio Gestione Entrate tributarie.

### **Articolo 13**

#### **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.